

La **Corte di Cassazione** con la recentissima **sentenza n. 1115/2023** pubblicata in data **27.4.2023** è tornata ad affrontare la questione relativa alla possibilità di ottenere la **revoca e/o la riduzione dell'assegno divorzile** qualora la parte obbligata deduca come **nuova e sopraggiunta circostanza la costituzione di un nuovo nucleo familiare**.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello dell'Aquila aveva respinto il reclamo proposto da un ex marito avverso un decreto del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto infondato il ricorso dallo stesso proposto ex L. n. 898 del 1970, art. 9 e volto ad ottenere nei confronti la revoca o comunque la riduzione dell'assegno divorzile riconosciuto alla ex moglie. In particolare la Corte territoriale aveva rilevato, da un lato, mancata dimostrazione da parte del reclamante dei fatti sopravvenuti e dall'altro riteneva, invece, che fosse "*verosimile*" che la ex moglie, disoccupata, avesse "*incontrato difficoltà non facilmente superabili nel reinserirsi nella professione di psicologa*". In ogni caso, il Collegio rilevava che il reclamante godesse di redditi sufficienti a far fronte al sostentamento della famiglia atteso che lo stesso non era tenuto a provvedere al mantenimento dei figli della seconda moglie, nati da precedente relazione della medesima, "*rispetto ai quali non ha vincoli giuridici*".

Avverso tale decreto l'ex marito proponeva ricorso per Cassazione deducendo che la Corte d'Appello aveva omesso di considerare adeguatamente le circostanze sopravvenute ed allegate, in ordine al nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito con la seconda moglie e con i due figli di quest'ultima, nati da una precedente relazione sentimentale e riconosciuti solo dalla stessa (uno minorenni ed altra maggiorenne ma non autosufficiente economicamente), con conseguente sensibile riduzione del reddito personale.

Con la decisione in esame, la Suprema Corte - ritenendo il ricorso fondato per omessa motivazione - sottolinea al contempo come la decisione impugnata non è esente da "*critiche motivazionali*" in merito alla valutazione delle sopravvenute esigenze di mantenimento (allegate e dimostrate dal ricorrente) del nuovo nucleo familiare con la seconda moglie ed i di lei figli, ai fini della richiesta, quantomeno, di riduzione dell'assegno divorzile verso l'ex coniuge.

Sotto tale aspetto gli Ermellini definiscono "*apodittica*" l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il ricorrente non sarebbe stato tenuto in assenza di "*vincoli giuridici*", a mantenere i figli della nuova moglie, senza valutare le eventuali esigenze di mantenimento di quest'ultima e senza considerare le regole di solidarietà vigenti, ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c., in ambito familiare, anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l'obbligato, se gli altri soggetti tenuti al "*sostegno alimentare*" (in senso Europeo) non hanno la possibilità di farlo.

A sostegno della tesi che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, la decisione in esame richiama la sentenza n. 181 del 1988 con cui la Corte Costituzionale affermava che gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell'art. 143 del vigente c.c. **non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge** (sciolto per divorzio), ove questi ne sia affidatario e sempreché l'altro genitore non provveda.

In definitiva, in sede di revisione dell'assegno divorzile ex L. 898 del 1970, art. 9 e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario. Il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge.

Avv. Ludovica De Falco